

Oggetto: UPL - Osservazioni al Regolamento di Attuazione della Legge Regionale n. 10/2007 "Disciplina Regionale dell'Agriturismo.

Alcune di queste considerazioni sono fondamentali e strategiche per non snaturare il concetto di agriturismo, per non perdere il carattere di complementarità e di stretto legame con l'attività agricola, anche agli occhi della popolazione. Inoltre, nell'ambito dei crescenti contrasti con il comparto alberghiero, la posizione di taluni agriturismi potrebbe essere meno difendibile.

Articolo per il quale si chiede di apportare un' aggiunta:

Art. 2 aggiungere punto m "somministrazione fredda" la somministrazione di alimenti non sottoposti a cottura, in un locale idoneo ed appositamente attrezzato, in alternativa alla somministrazione pasti con cucina.

Osservazione: la precisazione in "alternativa" introduce un elemento di chiarezza nei confronti degli operatori e delle strutture di controllo e di coerenza con quanto definito nelle tabelle regionali dei valori medi di impiego di manodopera che prevedono 8 gg/anno per pasto cucinato, 3gg/anno per pasto freddo e 2gg/anno per la degustazione.

Articoli per i quali si propongono emendamenti:

Art. 10 : Comma 6. E' necessario specificare la tipologia di eventi autorizzabili ed un limite massimo (ad esempio il doppio del limite autorizzato), altrimenti possono rientrare anche i matrimoni !

Testo emendato: "Il numero massimo di pasti che l'azienda agrituristica può somministrare nell'arco di un giorno, è quello riportato sul certificato di cui all'art. 5 del regolamento. E' consentita l'organizzazione, in un anno, **in occasione di sagre, feste tradizionali, incontri promozionali di prodotti tipici e/o tradizionali lombardi**, di un numero massimo di 15 giorni/eventi programmati e comunicati al comune derogando al numero di pasti massimo autorizzato, **fino ad un numero doppio a quello autorizzato**, facendo salvo quanto disposto dal presente articolo per l'utilizzo dei prodotti."

Art. 15 : Comma 2. E' necessario prevedere un periodo di utilizzo minimo "ai fini agricoli" (ad esempio 5 o 10 anni), altrimenti si potrebbe assistere alla realizzazione di nuovi magazzini o depositi agricoli riconvertiti ad uso agrituristico subito dopo il rilascio dell'agibilità (come peraltro è già successo!).

Testo emendato: "Sono considerati fabbricati aziendali esistenti, ai fini dell'esercizio dell'attività agrituristica, tutti i fabbricati che già costituiscono l'azienda agricola al

momento in cui viene chiesto il certificato di connessione, sia che possiedano i requisiti di agibilità/abitabilità necessari per lo svolgimento dell'attività agrituristica, sia che richiedano interventi di ristrutturazione o manutenzione per poter essere utilizzati, a condizione che la loro destinazione all'attività agrituristica non comprometta l'esercizio dell'agricoltura **e che siano stati utilizzati da almeno 10 anni a fini agricoli**"

Art. 17 Comma 2 lett. a: La prevalenza del lavoro agricolo rispetto a quello agrituristico è il requisito essenziale per svolgere l'attività, come sancito dalla legge 96/2006 e dalla legge regionale 10/2007, e quindi non è derogabile. In caso il volume di lavoro agricolo risultasse, a seguito di controllo, inferiore a quello agrituristico bisogna prevedere la sospensione dell'autorizzazione fino al ripristino della prevalenza.

Testo emendato: "Prevalenza del lavoro agricolo rispetto a quello agrituristico: viene effettuata con le stesse modalità con cui è effettuata l'istruttoria per il rilascio del certificato di connessione previsto dall'art. 3 della legge regionale n. 10/2007. Il volume di lavoro agricolo, su base annua, risultante dall'applicazione delle tabelle di cui all'art. 5 deve risultare sempre superiore a quello del lavoro agrituristico. In caso il volume di lavoro agricolo risultasse inferiore, può essere fissato un termine, non superiore a tre mesi, entro cui l'azienda deve provvedere a ristabilire le condizioni per la validità del certificato di connessione o in alternativa richiedere la variazione del certificato. Decorso inutilmente tale termine, **viene comunicata la sospensione dell'autorizzazione fino al ripristino della prevalenza.** In caso di totale assenza di attività agricola, il certificato è revocato. Gli esiti del controllo sono tempestivamente comunicati al comune competente per territorio e alla Giunta regionale..

Oltre a queste osservazioni prioritarie, se ne aggiunge un'altra che riguarda la gestione amministrativa dell'attività agrituristica:

Art. 5 : - Comma 7 – L'attività di controllo è già prevista dall'art. 17, comma 1, nella misura di almeno il 10%, delle aziende agrituristiche in attività; appare quindi inutile, se non dispendiosa di tempo e risorse (ed in contraddizione dal punto di vista delle % di controllo) una attività di controllo ulteriore su tutti i certificati di connessione.

Si propone di cancellare il comma 7